CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT N. 2457/1

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

n. 60 emendamento ore 8.45

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 2, 3, e 4 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XX legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XX legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del

Vicepresidente Sostituto";

6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;

2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XX legislatura, del Vicepresidente Sostituto";

3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo biennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a tre anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per cinque anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per quattro anni";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;

2) il comma 1-*bis* è abrogato;

3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in numero pari al 160 per cento degli incarichi da conferire";

4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";

5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana tedesca e inglese";

6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e inglese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro sei mesi dal

conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";

7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;
8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per undici anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore di questa legge è' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore di questa legge è istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco

generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT N. 24572

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 2, 3, 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XX legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XX legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del

Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori*";

2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XX legislatura, del Vicepresidente Sostituto";

3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo biennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a tre anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per cinque anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per quattro anni";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;

2) il comma 1-*bis* è abrogato;

3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in numero pari al 160 per cento degli incarichi da conferire";

4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";

5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana tedesca e inglese";

6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e inglese ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro sei mesi dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";

7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;
8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per undici anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore di questa legge è' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore di questa legge è istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo

sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 24573

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 2, 3, 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XX legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XX legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del

Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori*";

2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XX legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";

3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo biennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a tre anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per cinque anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per quattro anni";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;

2) il comma 1-*bis* è abrogato;

3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in numero pari al 160 per cento degli incarichi da conferire";

4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";

5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana tedesca e inglese";

6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in

possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e inglese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro sei mesi dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";

7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;
8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per due anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge è' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge è istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";

3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/4

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 2, 3, 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XX legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XX legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del

Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori*";

2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XX legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";

3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo biennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a tre anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per cinque anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per quattro anni";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;

2) il comma 1-*bis* è abrogato;

3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in numero pari al 160 per cento degli incarichi da conferire";

4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";

5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana tedesca e inglese";

6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in

possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e inglese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro sei mesi dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";

7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;
8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per due anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a

partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/5

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 2, 3, 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XX legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XX legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del

Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;

2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XX legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";

3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo biennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a tre anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per cinque anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per quattro anni";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;

2) il comma 1-*bis* è abrogato;

3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in numero pari al 160 per cento degli incarichi da conferire";

4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";

5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e ladina";

6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in

possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca inglese e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre mesi dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";

7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;
8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a

partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 24576

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 5 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio Stampa, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XXVI legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori*";
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXVI legislatura, del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: ", del Vicepresidente Sostituto o del Capo di Gabinetto";
4) nel comma 5 dopo le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: ", del Vicepresidente Sostituto o del Capo di Gabinetto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il profilo professionale, comprensivo delle esperienze professionali maturate nell'ultimo decennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni e sei mesi, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, sei mesi e un giorno, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo massimo di ventitre mesi, sempre che non si verifiche antecedentemente il passaggio nei ruoli dei queste amministrazioni";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale" sono soppresse;
2) il comma 1-bis è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in numero pari al 175 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno quattordici mesi";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e inglese";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C1 ovvero acquisirlo entro tre anni dal

conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";

7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;

8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C1";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre mesi.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra il personale iscritto all'albo dei direttori";

2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";

3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) il comma 2 dell'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di ventiotto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a ventiquattro giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione denominata "Sezione purgatorio, Girone indolenti" per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di

direzione d'ufficio da almeno diciotto mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione denominata "Sezione purgatorio, Girone ignavi" per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi tre anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/7

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 5 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio Stampa, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XXVI legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori*";
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXVI legislatura, del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: ", del Vicepresidente Sostituto o del Capo di Gabinetto";
4) nel comma 5 dopo le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: ", del Vicepresidente Sostituto o del Capo di Gabinetto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il profilo professionale, comprensivo delle esperienze professionali maturate nell'ultimo decennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni e sei mesi, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, sei mesi e un giorno, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo massimo di ventitre mesi, sempre che non si verifiche antecedentemente il passaggio nei ruoli dei queste amministrazioni";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale" sono soppresse;
2) il comma 1-bis è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in numero pari al 175 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno quattordici mesi";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e inglese";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C1 ovvero acquisirlo entro tre anni dal

conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";

7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;

8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C1";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre mesi.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra il personale iscritto all'albo dei direttori";

2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";

3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) il comma 1 dell'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione denominata "Sezione purgatorio, Girone indolenti" per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco

generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno diciotto mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione denominata "Sezione purgatorio, Girone ignavi" per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi tre anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/8

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 5 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio Stampa, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XXVI legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori*";
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXVI legislatura, del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: ", del Vicepresidente Sostituto o del Capo di Gabinetto";
4) nel comma 5 dopo le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: ", del Vicepresidente Sostituto o del Capo di Gabinetto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il profilo professionale, comprensivo delle esperienze professionali maturate nell'ultimo decennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni e sei mesi, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, sei mesi e un giorno, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo massimo di ventitre mesi, sempre che non si verifiche antecedentemente il passaggio nei ruoli dei queste amministrazioni";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale" sono soppresse;
2) il comma 1-bis è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in numero pari al 175 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno quattordici mesi";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e inglese";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C1 ovvero acquisirlo entro tre anni dal

conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";

7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;

8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C1";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";

2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";

3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura

equiparata e dei direttori d'ufficio";

2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione denominata "Sezione purgatorio, Girone indolenti" per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno diciotto mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel

comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione denominata "Sezione purgatorio, Girone ignavi" per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi tre anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/8

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 5 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio Stampa, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XXVI legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori*";
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXVI legislatura, del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: ", del Vicepresidente Sostituto o del Capo di Gabinetto";
4) nel comma 5 dopo le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: ", del Vicepresidente Sostituto o del Capo di Gabinetto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il profilo professionale, comprensivo delle esperienze professionali maturate nell'ultimo decennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni e sei mesi, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, sei mesi e un giorno, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo massimo di ventitre mesi, sempre che non si verifiche antecedentemente il passaggio nei ruoli dei queste amministrazioni";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale" sono soppresse;
2) il comma 1-bis è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in numero pari al 128 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal

conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";

7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;

8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";

2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";

3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura

equiparata e dei direttori d'ufficio";

2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione denominata "Sezione purgatorio, Girone indolenti" per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno diciotto mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel

comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione denominata "Sezione purgatorio, Girone ignavi" per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi tre anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/10

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 5 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio Stampa, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XXVI legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori*";
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXVI legislatura, del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: ", del Vicepresidente Sostituto o del Capo di Gabinetto";
4) nel comma 5 dopo le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: ", del Vicepresidente Sostituto o del Capo di Gabinetto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il profilo professionale, comprensivo delle esperienze professionali maturate nell'ultimo decennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni e sei mesi, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, sei mesi e un giorno, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo massimo di diciotto mesi, sempre che non si verifiche antecedentemente il passaggio nei ruoli dei queste amministrazioni";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-bis è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in nulero pari al 150 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";

7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;

8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";

2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";

3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione denominata "Sezione purgatorio, Girone indolenti" per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno diciotto mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione denominata "Sezione purgatorio, Girone ignavi" per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi tre anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/1

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 5 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio Stampa, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XXVI legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori*";
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXVI legislatura, del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: ", del Vicepresidente Sostituto o del Capo di Gabinetto";
4) nel comma 5 dopo le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: ", del Vicepresidente Sostituto o del Capo di Gabinetto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo quinquennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo fino all'eventuale passaggio nei ruoli di queste amministrazioni.";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-***bis*** è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in nulero pari al 150 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";

7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;
8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";

2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione denominata "Sezione purgatorio, Girone indolenti" per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno diciotto mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione

d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione denominata "Sezione purgatorio, Girone ignavi" per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi tre anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/12

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XIX legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XXI legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
4) nel comma 5 dopo le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo quinquennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo fino all'eventuale passaggio nei ruoli di queste amministrazioni.";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma **1-*bis*** è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in nulero pari al 150 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal

conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";

7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;

8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a ventiuno anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di quattro anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";

2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a";

3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";

2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse;

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
5) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a quindici giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
6) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei anni nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione, denominata "Sezione purgatorio, girone I", per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XIX legislatura, dal quarto giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione, denominata "Sezione Purgatorio, girone II", per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei

quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/13

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XIX legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XXI legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
4) nel comma 5 dopo le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo quinquennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo fino all'eventuale passaggio nei ruoli di queste amministrazioni.";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in nulero pari al 150 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal

conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";

7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;

8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";

2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a";

3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";

2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse;
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
5) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a quindici giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
6) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei anni nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione, denominata "Sezione purgatorio, girone I", per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XIX legislatura, dal quarto giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione, denominata "Sezione Purgatorio, girone II", per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione

non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/14

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XIX legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XXI legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
4) nel comma 5 dopo le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo quinquennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo fino all'eventuale passaggio nei ruoli di queste amministrazioni.";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in nulero pari al 150 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal

conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";

7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;

8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";

2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";

3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura

equiparata e dei direttori d'ufficio";

2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a trentadue giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei anni nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione, denominata "Sezione purgatorio, girone I", per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XIX legislatura, dal quarto giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel

comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione, denominata "Sezione Purgatorio, girone II", per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/15

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio Stampa, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XXI legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
4) nel comma 5 dopo le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo quinquennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo fino all'eventuale passaggio nei ruoli di queste amministrazioni.";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale" sono soppresse;
2) il comma *1-bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in numero pari al 125 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";
7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;

8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono per diciasette anni la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire aumentato del quaranta per cento. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi otto anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sei anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di due anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori da almento sedici mesi";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a"
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) i commi 1 2 dell'articolo 26 sono abrogati;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata";
2) nel comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza per un periodo superiore a quarantadue giorni del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
5) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di due mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
6) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o l'Assessore con competenza al bilancio convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sedici mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione denominata "Sezione purgatorio" per un periodo non superiore a tre anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XIX legislatura, dal settimo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco

generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei anni.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione denominata "Sezione Caronte" per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/16

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio Stampa, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XXI legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori*";
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
4) nel comma 5 dopo le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo quinquennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo fino all'eventuale passaggio nei ruoli di queste amministrazioni.";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale" sono soppresse;
2) il comma *1-bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in numero pari al 125 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";
7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;

8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono per diciasette anni la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire aumentato del quaranta per cento. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi otto anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sei anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di due anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori da almento sedici mesi";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a"
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) i commi 1 2 dell'articolo 26 sono abrogati;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata";
2) nel comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza per un periodo superiore a quarantadue giorni del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
5) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di due mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
6) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o l'Assessore con competenza al bilancio convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sedici mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione denominata "Sezione purgatorio" per un periodo non superiore a tre anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XIX legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco

generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno otto anni.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/17

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XIX legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XIX legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo biennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a tre anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per quattro anni";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in numero pari al 120 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno otto anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";
7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;
8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole:

"per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta

regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983

nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/18

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XIX legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XIX legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo biennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a tre anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per quattro anni";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in numero pari al 120 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";
7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;
8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole:

"per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta

regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";

4) il comma 2 è abrogato;

5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";

6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";

7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";

3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983

nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/18

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XIX legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XIX legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori*";
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo biennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a tre anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per tre anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per quattro anni";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in numero pari al 110 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";
7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;
8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole:

"per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta

regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983

nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/20

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XIX legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XIX legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo biennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a tre anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per tre anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo fino all'eventuale passaggio nei ruoli di queste amministrazioni.";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in nulero pari al 150 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";
7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;
8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole:

"per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta

regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983

nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/21

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XIX legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XIX legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori*";
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo biennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo fino all'eventuale passaggio nei ruoli di queste amministrazioni.";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in nulero pari al 150 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";
7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;

8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente

periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";

4) il comma 2 è abrogato;

5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";

6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";

7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";

3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983

nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2452/22

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XIX legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XIX legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo triennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sei anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo fino all'eventuale passaggio nei ruoli di queste amministrazioni.";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma **1-*bis*** è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in nulero pari al 150 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";
7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;

8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente

periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";

4) il comma 2 è abrogato;

5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";

6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";

7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";

3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983

nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/23

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XIX legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XIX legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori*";
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo quinquennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo fino all'eventuale passaggio nei ruoli di queste amministrazioni.";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma **1-*bis*** è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in nulero pari al 150 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";
7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;

8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente

periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";

4) il comma 2 è abrogato;

5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";

6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";

7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";

3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983

nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/24

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XIX legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XXI legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
4) nel comma 5 dopo le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo quinquennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo fino all'eventuale passaggio nei ruoli di queste amministrazioni.";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in nulero pari al 150 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal

conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";

7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;

8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";

2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";

3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura

equiparata e dei direttori d'ufficio";

2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto

collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/25

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio Stampa, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XXI legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
4) nel comma 5 dopo le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo quinquennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo fino all'eventuale passaggio nei ruoli di queste amministrazioni.";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma **1-*bis*** è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in nulero pari al 150 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal

conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";

7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;

8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";

2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";

3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura

equiparata e dei direttori d'ufficio";

2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto

collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/26

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 5 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio Stampa, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XXI legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
4) nel comma 5 dopo le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo quinquennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo fino all'eventuale passaggio nei ruoli di queste amministrazioni.";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in nulero pari al 150 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal

conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";

7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;

8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";

2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";

3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura

equiparata e dei direttori d'ufficio";

2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto

collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/27

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di due strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di cinque, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 5 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio Stampa, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XXI legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori*";
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
4) nel comma 5 dopo le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo quinquennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo fino all'eventuale passaggio nei ruoli di queste amministrazioni.";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma **1-*bis*** è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in nulero pari al 150 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal

conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";

7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;

8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";

2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";

3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura

equiparata e dei direttori d'ufficio";

2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto

collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2452/28

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XVIII legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XVIII legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XVIII legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nei dieci anni precedenti, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a tre anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per tre anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per quattro anni";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in numero pari al 110 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";
7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;
8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa

ripartizione.";

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/28

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XVIII legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XVIII legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XVIII legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli otto anni precendeti, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a tre anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per tre anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per quattro anni";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in numero pari al 110 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";
7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;
8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole:

"per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta

regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983

nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/30

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XIX legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XIX legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo biennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a tre anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per quattro anni";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in numero pari al 120 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno otto anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C1 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";
7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;
8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole:

"per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C1";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre quattro, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per titoli e per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno tre anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi otto anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sei anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a tre anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 2, 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a ventitre giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di cinque mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo

sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/31

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XIX legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XIX legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo biennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a tre anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per quattro anni";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in numero pari al 120 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno otto anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C1 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";
7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;
8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole:

"per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C1";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre quattro, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per titoli e per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno tre anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi otto anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sei anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a tre anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 2, 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a trenta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di sei mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo

sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater.* In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/32

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XIX legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XIX legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo biennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a tre anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per quattro anni";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in numero pari al 120 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno otto anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C1 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";
7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;
8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole:

"per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C1";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre quattro, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per titoli e per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno tre anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi otto anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sei anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a tre anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 2, 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a quaranta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo

sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/33

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XIX legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XIX legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo biennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a tre anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per quattro anni";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in numero pari al 120 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno otto anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C1 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";
7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;
8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole:

"per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C1";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre quattro, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per titoli e per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno tre anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi otto anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sei anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a tre anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo

sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/34

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XIX legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XIX legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo biennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a tre anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per quattro anni";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in numero pari al 120 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno otto anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C1 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";
7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;
8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole:

"per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C1";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre quattro, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per titoli e per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno tre anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi otto anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sei anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta

regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983

nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2452/35

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XIX legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XIX legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo biennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a tre anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per quattro anni";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in numero pari al 120 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno otto anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C1 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";
7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;
8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole:

"per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C1";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre quattro, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per titoli e per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno tre anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta

regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983

nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/136

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XIX legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XIX legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo biennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a tre anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per quattro anni";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in numero pari al 120 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno otto anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C1 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";
7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;
8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole:

"per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C1";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa

ripartizione.";

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2957/37

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di due strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di cinque, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 5 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dal primo gennaio del 2042, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio Stampa, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dal primo gennaio del 2042, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori*";
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
4) nel comma 5 dopo le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo quinquennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo fino all'eventuale passaggio nei ruoli di queste amministrazioni.";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in nulero pari al 150 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal

conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";

7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;

8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";

2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";

3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura

equiparata e dei direttori d'ufficio";

2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto

collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/38

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di due strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di cinque, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 5 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dal primo gennaio del 2032, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio Stampa, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dal primo gennaio del 2032, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo quinquennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo fino all'eventuale passaggio nei ruoli di queste amministrazioni.";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma **1-*bis*** è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in nulero pari al 150 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal

conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";

7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;

8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";

2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";

3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura

equiparata e dei direttori d'ufficio";

2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto

collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/38

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di due strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di cinque, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 5 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio Stampa, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XXI legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del*

Vicepresidente Sostituto e degli Assessori";

2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
4) nel comma 5 dopo le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo quinquennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo fino all'eventuale passaggio nei ruoli di queste amministrazioni.";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in nulero pari al 150 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";
7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;
8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole:

"per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta

regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";

4) il comma 2 è abrogato;

5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";

6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";

7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";

3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983

nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/40

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di due strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di cinque, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 5 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio Stampa, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XXI legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del

Vicepresidente Sostituto";

2) nel comma 5 dopo le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*

Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo quinquennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo fino all'eventuale passaggio nei ruoli di queste amministrazioni.";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;

2) il comma **1-*bis*** è abrogato;

3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in nulero pari al 150 per cento degli incarichi da conferire";

4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";

5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";

6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";

7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;

8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*

Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le

competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura

organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";

4) il comma 2 è abrogato;

5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";

6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";

7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";

3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di

direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/41

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori ";
2) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
3) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XIX legislatura, dal Vicepresidente Sostituto e degli Assessori";
4) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori*";
2) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del

Vicepresidente Sostituto e degli Assesori";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*

Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo quinquiennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sei anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sedici anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata nell'ultimo biennio.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo fino all'eventuale passaggio nei ruoli di queste amministrazioni.";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in numero pari al 150 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e inglese";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C1 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";
7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;
8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C1";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*

Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;

5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel

comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/42

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
3) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XIX legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
4) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;
2) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*

Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo quinquiennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sei anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sedici anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata nell'ultimo biennio.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo fino all'eventuale passaggio nei ruoli di queste amministrazioni.";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in nulero pari al 150 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e inglese";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C1 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";
7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;
8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C1";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*

Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo

determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";

6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";

7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";

3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel

comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/43

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
3) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XIX legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
4) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori*";
2) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*

Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo quinquiennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sei anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sedici anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo fino all'eventuale passaggio nei ruoli di queste amministrazioni.";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in nulero pari al 150 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";
7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;
8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*

Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo

determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";

6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";

7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";

3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel

comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/44

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
3) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XIX legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
4) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;
2) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*

Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo triennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sei anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo fino all'eventuale passaggio nei ruoli di queste amministrazioni.";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in nulero pari al 150 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";
7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;
8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*

Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo

determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";

6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";

7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";

3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel

comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/45

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
3) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XIX legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
4) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori*";
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le

seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo triennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sei anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo fino all'eventuale passaggio nei ruoli di queste amministrazioni.";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in nulero pari al 150 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";
7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;
8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida

provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";

4) il comma 2 è abrogato;

5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";

6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";

7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";

3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di

direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/46

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XIX legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
4) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del*

Vicepresidente Sostituto e degli Assessori";

2) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo triennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sei anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo fino all'eventuale passaggio nei ruoli di queste amministrazioni.";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;

2) il comma 1-*bis* è abrogato;

3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in nulero pari al 150 per cento degli incarichi da conferire";

4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";

5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";

6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";

7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;

8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le

competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura

organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";

4) il comma 2 è abrogato;

5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";

6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";

7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";

3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di

direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. 2457/47

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XIX legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XIX legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;

2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo triennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sei anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo fino all'eventuale passaggio nei ruoli di queste amministrazioni.";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma **1-*bis*** è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in nulero pari al 150 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";
7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;
8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*

Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*

Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*

Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la

soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";

4) il comma 2 è abrogato;

5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";

6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";

7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";

3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco

generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
2457/48

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 5 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio Stampa, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XXI legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
4) nel comma 5 dopo le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo quinquennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo fino all'eventuale passaggio nei ruoli di queste amministrazioni.";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma **1-*bis*** è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in nulero pari al 150 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal

conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";

7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;

8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";

2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";

3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura

equiparata e dei direttori d'ufficio";

2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto

collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno quattordici giorni.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a due anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/48

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 5 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio Stampa, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XXI legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
4) nel comma 5 dopo le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo quinquennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo fino all'eventuale passaggio nei ruoli di queste amministrazioni.";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma **1-*bis*** è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in nulero pari al 150 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal

conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";

7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;

8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";

2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";

3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura

equiparata e dei direttori d'ufficio";

2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto

collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno quattordici mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a dodici anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/50

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 5 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio Stampa, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XXI legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori*";
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
4) nel comma 5 dopo le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo quinquennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo fino all'eventuale passaggio nei ruoli di queste amministrazioni.";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in nulero pari al 150 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal

conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";

7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;

8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";

2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";

3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura

equiparata e dei direttori d'ufficio";

2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto

collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno diciotto mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi tre anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/51

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XIX legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XIX legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo biennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a tre anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per quattro anni";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in numero pari al 120 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno otto anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C1 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";
7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;
8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole:

"per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C1";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre quattro, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per titoli e per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno tre anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta

regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a ventotto mesi, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica dal sedicesimo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle

modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno ventidue mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattordici anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi otto anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/52

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XIX legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XIX legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo biennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a tre anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per quattro anni";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in numero pari al 120 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno otto anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C1 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";
7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;
8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole:

"per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C1";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre quattro, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per titoli e per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno tre anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta

regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";

4) il comma 2 è abrogato;

5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";

6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";

7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";

3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a ventitre anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica dal quindicesimo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle

modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno ventidue mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattordici anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi otto anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/53

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XIX legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XIX legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo biennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a tre anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per quattro anni";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in numero pari al 120 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno otto anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C1 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";
7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;
8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole:

"per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C1";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre quattro, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per titoli e per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno tre anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta

regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983

nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattordici anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi otto anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/54

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XVIII legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XVIII legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XVIII legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nei dieci anni precedenti, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a tre anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per dodici anni";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in numero pari al 110 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";
7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;
8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa

ripartizione.";

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a ventisette mesi, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica dal settimo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno tre anni.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a undici anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/55

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XVIII legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XVIII legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XVIII legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nei dieci anni precedenti, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a tre anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per dodici anni";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in numero pari al 110 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";
7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;
8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa

ripartizione.";

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a ventitre anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica dall'ottavo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/5

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XVIII legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XVIII legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori*";
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XVIII legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nei dieci anni precedenti, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a tre anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per dodici anni";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in numero pari al 110 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";
7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;
8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa

ripartizione.";

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sedici anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XIX legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/57

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XVIII legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XVIII legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori*";
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XVIII legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nei dieci anni precedenti, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a tre anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per sei anni i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per dodici anni";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in numero pari al 110 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";
7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;
8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa

ripartizione.";

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/158

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XIX legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XIX legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo biennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico."

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in nulero pari al 150 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";
7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;
8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*

Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*

Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*

Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
3) il comma 2 è abrogato;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";
5) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";
6) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";
3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel

comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/5S

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XIX legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XIX legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo biennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico."

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in nulero pari al 150 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";
7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;
8) nel comma 11-*quater* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse e le parole: "per l'accesso alla carriera direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "di livello C2";

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*

Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*

Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*

Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";
4) il comma 2 è abrogato;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a

disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";

6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";

7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";

3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione

d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15 LUG. 2024
PROT. N. 2457/60

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

Emendamento all'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori regionali sovraintendono a non più di tre strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale."

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di quattro, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.";

c) i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: ", sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale," sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: "Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e, a partire dalla XIX legislatura, del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio pubbliche relazione, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'articolo 8 comma 6.";
3) nel comma 2 le parole: "del Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Gabinetti";
4) nel comma 3 le parole: "Il Capo di Gabinetto viene scelto" sono sostituite dalle seguenti: "I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente" e dopo le parole: "dal Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, partire dalla XIX legislatura, dal Vicepresidente Sostituto";
5) nel comma 4 le parole: "del Capo di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "dei Capi di Gabinetto", dopo le parole: "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto", dopo le parole: "in carica del Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";
6) nel comma 9 le parole: "Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso" sono sostituite dalle seguenti:

"I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi";

f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituta dalla seguente: *"Segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori"*;
2) nel comma 1 dopo le parole: "dipendenze del Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e, a partire dalla XXI legislatura, del Vicepresidente Sostituto" e la parola: "stesso" è sostituita dalle seguenti: "e del Vicepresidente Sostituto";
3) nel comma 4 dopo le parole: "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "o del Vicepresidente Sostituto";

g) all'articolo 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: "della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-*bis*
Albo dei dirigenti

1. E' istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate nell'ultimo biennio, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico."

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione" sono soppresse;
2) il comma 1-*bis* è abrogato;
3) nel comma 4 le parole: "o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "banditi in in nulero pari al 150 per cento degli incarichi da conferire";
4) nel comma 5 le parole: "diploma di laurea almeno quadriennale e" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea magistrale e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa," e le parole: "di almeno sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sei anni";
5) nel comma 6 le parole: "nonché i criteri di valutazione dei titoli" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di valutazione dei titoli, nonché l'individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina";
6) nel comma 11-*bis* le parole: "indennità di direzione" sono sostituite dalle seguenti: "indennità di posizione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 di livello C2 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.";
7) nel comma 11-*ter* le parole: "e gli incarichi di cui al comma 11 bis" sono soppresse;

j) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*
Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le

competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono, per tre anni, la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter*
Qualifica di direttore

1. E' istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno sei anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater*
Albo dei direttori

1. E' istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate negli ultimi sei anni, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a due anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo per un periodo di tre anni.";

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: ", su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il personale iscritto all'albo dei direttori";
2) nel comma 2 le parole: "la durata di" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore a" e le parole: "con riferimento allo stesso o ad altro ufficio" sono soppresse";
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) l'articolo 26 è abrogato;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio";
2) nel comma 1 le parole: "da altro dirigente o" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra i direttori della stessa ripartizione.";
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di otto mesi, al dirigente di un'altra struttura

organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.";

4) il comma 2 è abrogato;

5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a cinquanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.";

6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di otto mesi, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affido ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.;
3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a ottanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.";

7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Vicepresidente Sostituto";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il Vicepresidente Sostituto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.";

3) nel comma 3 le parole: "ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale" sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno sei mesi nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a quattro anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica, a partire dalla XVIII legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

3-*ter*. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 3-*bis* sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di

direzione d'ufficio da almeno sei mesi.

3-*quater*. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 3-*bis*, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a sette anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non da diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate Ie procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori, può partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

5. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Francesca Parolari

sottoscrizioni/Unterschriften: